

COMUNE DI VIADANA **Prot. n. _____**

(Provincia di Mantova)

**CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE E GESTIONE DEGLI
IMPIANTI E DELLE INFRASTRUTTURE SPORTIVE POSTE IN
CICOGNARA INTITOLATE A "ETTORE AROLDI"- VIA ALDO
MORO.**

L'anno **duemilaventisei**, addì del mese di nella sede
municipale di Viadana.

TRA

....., nato a il, in qualità di Responsabile
Settore del **COMUNE di VIADANA** (C.F.
83000670204) la quale agisce in nome, per conto e nell'interesse
dell'Amministrazione Comunale ai sensi del Decreto di nomina Prot. n.
19994 del 1.07.2016 ed in esecuzione della deliberazione di Giunta
Comunale n. 170 del 19/08/2016 (in seguito denominato "il Concedente")

E

l'Associazione Sportiva "....." A.S.D. con sede
legale in Via in persona del suo
Presidente Sig. nato a il
..... C.F. ed ivi residente in Via
....., n. (in seguito denominato "la
Concessionaria")

PREMESSO

- che il Comune di Viadana è proprietario del campo di calcio,

dell'impianto di illuminazione e degli annessi locali-spogliatoio posti in Cicognara - Via Aldo Moro di cui alla planimetria (All. A) e all'allegato Verbale di consegna, da redigere all'atto dell'immissione in possesso (All. B), da ritenersi parti integranti e sostanziali del presente atto;

- che, al fine di consentire un utilizzo ottimale di tali strutture sportive e impianti e di favorire il potenziamento dell'attività sportiva in zona, si manifesta l'esigenza di seguire con attenzione ed impegno la gestione con lo scopo di offrire un servizio efficiente, economico e funzionale sotto ogni aspetto;
- che il Comune di Viadana non è in grado di gestire la struttura mediante gestione diretta;
- che i contraenti, per rispondere alle maggiori richieste di fruizione degli impianti si sono impegnati ad ottimizzare, anche a fini economici, la gestione del servizio;
- che le Parti intendono regolare i reciproci rapporti con le modalità e alle condizioni contemplate nella presente Convenzione;

tutto ciò premesso, tra le parti in epigrafe

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1.1 - Il Comune di Viadana concede in gestione il campo sportivo posto in Via Aldo Moro della frazione di Cicognara, di cui al sopra citato Verbale di consegna relativamente al periodo decorrente con la stagione sportiva 2026-2027 fino al 30.06.2031, alla Associazione Sportiva “.....” che accetta.

1.2 - La concessione comprende tutti gli impianti relativi al campo sportivo compresi i servizi annessi (impianto di illuminazione, spogliatoi, docce e tutte le strutture e attrezzature di cui al sopra citato verbale di consegna). La società concessionaria si impegna a gestire efficacemente l'impianto affidato permettendo ad altre associazioni di fruire dello stesso previo accordo tra le medesime società circa tempi e modi di utilizzo come meglio dettagliato al successivo art. 4.

A tal fine la società concessionaria si impegna a comunicare all'Amministrazione Comunale, con nota a firma del legale rappresentante, il calendario di massima di utilizzo all'inizio di ogni stagione sportiva.

ART. 2 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione avrà la durata di anni 5 (cinque) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. La durata potrà essere prorogata in caso di interventi e/o forniture sull'impianto promossi dalla Società/Associazione, previa autorizzazione dell'Amministrazione, per il tempo necessario al recupero dell'investimento.

ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

3.1 - Gli impianti sportivi constano di:

- a) n. 1 campo da calcio recintato su quattro lati;
- b) locali adibiti a spogliatoio, con relativi servizi igienici e locale tecnico;
- c) impianto di illuminazione;
- d) impianto di irrigazione;
- e) Prefabbricato in legno;
- f) Altro....

3.2 - Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto in contraddittorio un verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione nelle medesime condizioni e quantità. Il Concessionario si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dall'Amministrazione Comunale. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti. **Il Concessionario si impegna alla restituzione dell'intero complesso sportivo in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione.** Detto verbale verrà aggiornato ogni qualvolta verranno eseguite o installate opere o attrezzature a spese dell'Ente Concedente.

3.3 - Al termine della Convenzione, da qualunque evento determinato, la Concessionaria dovrà restituire al Concedente gli immobili, le attrezzature e quant'altro risultante dal verbale di consegna, in perfetta efficienza tenuto conto del naturale degrado dipendente dal tempo e dall'uso; a tal proposito dovrà essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell' "Amministrazione" processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

ART. 4 - CRITERI DI UTILIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

La società Concessionaria si impegna a consentire attività sportive o manifestazioni varie da parte di Scuole e/o di organismi scolastici o da parte di altre associazioni sportive, con priorità per quelle aventi sede nel territorio del Comune di Viadana, o da parte del Comune per

manifestazioni pubbliche organizzate e/o patrocinate direttamente o dallo stesso autorizzate secondo le esigenze del calendario delle gare ufficiali e delle sedute di allenamento.

ART. 5 - OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA

5.1 - I contraenti precisano che la determinazione del contributo di cui all'art. 9 della presente convenzione è stata effettuata in considerazione delle spese fisse di gestione comprensive delle spese per la custodia degli impianti, della pulizia dei locali spogliatoio e docce, dell'intestazione delle utenze, dell'approvvigionamento dell'energia elettrica, dell'acqua sia in derivazione dall'acquedotto, dal pozzo esistente, della cura e manutenzione del campo da calcio, dell'accensione e spegnimento dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda.

5.2 - Come sopra specificato la Concessionaria dovrà provvedere a sostenere ogni onere di manutenzione ordinaria inerente la gestione del campo sportivo, delle attrezzature annesse e connesse, dei locali spogliatoio e docce assumendosi altresì ogni costo e/o onere relativo all'ordinaria manutenzione degli impianti.

5.3 - Sono operazioni di ordinaria manutenzione del tappeto erboso le seguenti fattispecie:

- i trattamenti fitosanitari necessari al manto erboso con appositi prodotti fungicidi e la relativa fornitura di opportuni fungicidi;
- gli interventi diserbanti necessari, con relativa fornitura di opportuni erbicidi;
- eventuali interventi di risemina del manto erboso e relativa fornitura di seme di opportuno miscuglio, risemina dovuta a

normale usura del manto erboso;

- gli interventi di sabbiatura e distribuzione della medesima, con fornitura della sabbia di opportune caratteristiche ed in quantità opportuna;
- le operazioni di arieggiamento e pulizia del manto erboso con opportuna macchina;
- sfalci in numero sufficiente a permettere una corretta gestione agronomica e una adeguata fruibilità del campo;
- eventuali altre operazioni necessarie quali rullature, carotature e pulizie del manto erboso;
- gli interventi di irrigazione necessari a seconda delle condizioni climatiche dell'annata:

5.4 - Sono altresì operazioni di ordinaria manutenzione: segnatura del campo da gioco e comunque tutte quelle opere che normalmente il custode e/o gli incaricati all'impianto sportivo possono effettuare autonomamente, nonché la pulizia dei locali spogliatoio e docce, l'accensione e lo spegnimento dell'impianto di riscaldamento e di produzione di acqua calda, le piccole riparazioni alle attrezzature e arredi a disposizione.

5.5 - Per quanto riguarda la manutenzione ordinaria degli immobili (spogliatoio e docce) si fa riferimento a quanto previsto dal Codice Civile in materia di manutenzione.

5.6 - Tutto quanto non è possibile eseguire nella succitata normalità deve essere considerato di natura straordinaria e pertanto a carico dell'ente concedente.

5.7 - La Concessionaria si impegna a stipulare, a decorrere dalla data di

validità della presente convenzione, polizza assicurativa per la responsabilità civile afferente alla gestione complessiva dell'impianto sportivo, sollevando il Comune di Viadana da ogni responsabilità in merito ad eventuali incidenti di qualsiasi genere o natura che possano derivare alle persone o alle cose in seguito all'utilizzo dei locali, delle attrezzature, degli arredi e degli impianti tecnologici e non, relativi alle infrastrutture suddette.

E' previsto quindi, che gli affidatari delle concessioni, stipulino apposita polizza assicurativa per danni a terzi e cose conseguenti alla gestione dell'impianto sportivo relativamente alla **RCT**, comprensiva (ove necessario) della estensione alla responsabilità civile per danni ai prestatori di lavoro (RCO), per fatti riconducibili alla conduzione e della struttura oggetto della gestione nonché all'esercizio e alla conduzione del complesso e delle attività svolte nell'ambito della stessa.

L'assicurazione dovrà avere validità per danni riconducibili a fatto del gestore, di suoi amministratori, soci, dipendenti e/o persone delle quali il gestore sia tenuto a rispondere a termini di legge, anche se derivanti da comportamento doloso o gravemente colposo.

Tale assicurazione dovrà recare massimale unico di garanzia non inferiore a € 5.000.000,00 che rappresenta il limite di risarcimento per sinistro, indipendentemente dal numero delle persone (terzi o prestatori d'opera) che abbiano subito danni per morte o lesioni e indipendentemente dalle cose danneggiate. La suindicata polizza deve inoltre prevedere tra le altre condizioni:

- l'estensione all'organizzazione o attuazione di eventuali manifestazioni o altre attività pertinenti con l'attività svolta;
- la copertura della RC derivante da fatto (anche doloso) di persone della cui opera il gestore si avvalga (dipendenti e non);
- l'estensione alla RC derivante dalla conduzione della struttura dai danni alle cose in consegna o custodia, dai danni a cose di terzi, da incendio di beni del gestore ovvero detenuti dallo stesso o da persone delle quali debba rispondere;
- l'estensione della garanzia RCO ai danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30/06/65 n. 1124, così come modificato dal D.Lgs 23/2/2000 n. 38 – ovvero eccedenti le prestazioni dagli stessi previste - cagionati, per morte e lesioni, ai prestatori di lavoro dipendenti e parasubordinati.

Nel suo proprio interesse il gestore dovrà inoltre provvedere all'**assicurazione per i danni ai beni** di sua proprietà o dallo stesso detenuti a qualsiasi titolo, portati nell'ambito della struttura oggetto di gestione, causati da eventi accidentali o derivanti da fatti, anche dolosi, di terzi - compresi furti e atti vandalici, inteso che l'Amministrazione sarà mallevata dal rispondere di tali danni. A tale riguardo il gestore, in caso di sinistro la cui causa sia riconducibile all'Amministrazione concedente quale proprietaria dell'immobile, dovrà rinunciare al diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione stessa e dei relativi amministratori e dipendenti, obbligandosi a fare inserire nell'eventuale contratto di assicurazione stipulato a garanzia dei propri beni, una specifica clausola di *“Rinuncia dell'Assicuratore al diritto di surroga ad esso spettante, ai sensi*

dell'art. 1916 Codice Civile, per gli importi pagati in caso di sinistro, esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione concedente (e relativi amministratori e dipendenti) eventualmente responsabile del danno, con eccezione del caso di dolo".

Parimenti e fatta eccezione per il caso di dolo, l'Amministrazione concedente e la propria compagnia assicuratrice rinunceranno all'analogo diritto ad esse spettanti, ai sensi del richiamato art. 1916 del Codice Civile, nei confronti del gestore eventualmente responsabile del danno.

Fatta eccezione per i danni riconducibili a responsabilità del Comune nella sua qualità di proprietario della struttura, in alcun caso il Comune stesso risponderà dei danni subiti dai beni del gestore o portati nell'ambito della struttura oggetto di gestione dal gestore medesimo o da terzi.

L'esistenza e la validità della copertura assicurativa prescritta dovrà essere documentata con deposito di copia della relativa polizza quietanzata fermo restando che l'assicurazione dovrà avere validità per tutta la durata della convenzione di uso e gestione.

Al fine di garantire la copertura assicurativa senza soluzione di continuità, il gestore dovrà produrre, ad ogni scadenza, copia del documento quietanzato attestante il rinnovo di validità dell'anzidetta assicurazione.

Costituirà onere a carico del gestore il risarcimento degli importi dei danni - o di parte di essi - che non risultino risarcibili in relazione alla eventuale pattuizione di scoperti e/o franchigie contrattuali ovvero in ragione della sottoscrizione di assicurazione insufficiente, la cui stipula non esonera il gestore stesso dalle responsabilità incombenti a termini di legge su di esso

o sulle persone della cui opera si avvalga, né dal rispondere di quanto non coperto, totalmente o parzialmente, dalla richiamata assicurazione.”

Sarà inoltre obbligatoria la **Copertura per il Rischio Locativo** per un valore di ricostruzione a nuovo pari ad € 150.000,00.

5.8 - Ai sensi del D.P.R. n. 412/93 art. 11 comma 2, la Concessionaria si assume la responsabilità del funzionamento e manutenzione dell'impianto termico e dovrà provvedere a propria cura e spesa alle seguenti operazioni da annotarsi sul libretto dell'impianto:

- eseguire la pulizia della caldaia ogni anno;
- eseguire la prova di combustione ogni due anni;
- trasmettere alla Provincia di Mantova il rapporto di intervento eseguito compilato dal manutentore dopo la prova di combustione biennale con esito positivo.

5.9 - La Concessionaria sarà ritenuta l'unica responsabile in caso di avaria degli impianti idrici, di produzione di acqua calda, di riscaldamento ed elettrico le cui cause accertate siano riconducibili all'uso improprio degli stessi e pertanto, in tal caso, obbligata al risarcimento delle spese di ripristino e quant'altro derivanti e/o conseguenti dal fatto.

5.10 - Il Concedente non assumerà alcuna responsabilità derivante e/o conseguente al mancato funzionamento degli impianti termici o di produzione dell'acqua calda che possa pregiudicare lo svolgimento della pratica sportiva.

5.11 - Sarà obbligo della Concessionaria segnalare al Concedente ogni anomalia o inconveniente relativo al funzionamento degli stessi.

La Concessionaria dovrà provvedere a rendere accessibili le

apparecchiature per l'azionamento e funzionamento degli impianti sopra menzionati solamente alle persone all'uopo dalla stessa autorizzate e rese note al Concedente.

5.12 - Nell'espletamento della gestione dell'impianto la Concessionaria dovrà innanzitutto assicurare che gli impianti, le strutture di supporto e i servizi siano tenuti in perfetto stato igienico, adottando ogni necessaria misura e cautela al fine di garantire e preservarne l'igiene e la sanità, e conseguentemente attenersi rigorosamente alle norme di legge vigenti e alle ordinanze in materia che potranno essere emanate dal Concedente anche in forma di note di servizio. A tale proposito il Concedente potrà periodicamente e in qualsiasi momento accedere ai campi sportivi per accertare, attraverso i responsabili dei propri uffici o attraverso l'ufficiale sanitario, lo stato di igienicità degli impianti e dei servizi.

5.13 - La Concessionaria si impegna a provvedere, a propria cura e spese, ad attivare un servizio di pronto soccorso, mantenendo a disposizione degli utenti i necessari medicinali.

5.14 - Saranno inoltre a totale carico della Concessionaria tutte le spese inerenti l'approvvigionamento e i consumi dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua in derivazione dall'acquedotto e/o dal pozzo esistente, della connessione dati e dell'eventuale servizio telefonico, mediante l'intestazione o subentro nelle relative utenze nonché tutte le spese occorrenti per gli interventi di manutenzione ordinaria e in generale tutte le altre spese di gestione.

5.15 - La Concessionaria potrà autorizzare imprese pubbliche e private ad apporre all'interno del campo sportivo cartelli pubblicitari non infissi

stabilmente al suolo per reclamizzare la propria attività e i propri prodotti.

5.16 – Ai fini dell’informativa per la gestione dell’emergenza (DM 2 settembre 2021), la Concessionaria si impegna a redigere tramite tecnico abilitato, il Piano di Gestione dell’Emergenza (PGE) contenente le indicazioni minime da seguire in caso di necessità (vie di esodo, estintori, luci di emergenza, pulsante di sgancio ecc...).

5.17 – Provvedere alla corretta manutenzione e funzionalità del dispositivo DAE oltre che al caricamento e aggiornamento dell’apposito portale AREU (PADDLES);

5.18 – Provvedere alla fornitura, posa e manutenzione ordinaria degli estintori e dei presidi di sicurezza ed emergenza rilevati sulla base del PGE di cui all’art. 5.16.

ART. 6 - PROVENTI DELL’ ATTIVITA’ DI GESTIONE

Tutti gli introiti derivanti da tariffe, noleggi, pubblicità, proventi vari ed ingressi a manifestazioni organizzate dalla Concessionaria, compresi l’organizzazione di corsi, l’utilizzo da parte di altre associazioni sportive e servizi di altra natura competeranno in via esclusiva alla Concessionaria. Le tariffe massime da applicare per l’utilizzo dei campi e delle strutture da parte di terzi vengono riportate nell’allegato C – TARIFFARIO allegato alla presente.

ART. 7 - RESPONSABILITA’ DELLA CONCESSIONARIA

La Concessionaria sarà responsabile verso il Concedente di ogni danno derivante al Centro Sportivo da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, imputabile all’attività svolta. Il Concedente inoltre non risponderà di alcun danno che possa derivare a persone o a cose in seguito ad incidenti

durante gli allenamenti, gare, manifestazioni ed altre iniziative che si svolgeranno negli impianti sportivi e, in generale, in relazione all'utilizzazione degli impianti.

ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCEDEnte

Il Concedente si impegna a:

- a) sistemare a propria cura e spesa gli impianti che le Parti valuteranno bisognosi di riadattamento, adeguamento e completamento funzionale;
- b) assicurare la manutenzione straordinaria. Per interventi di manutenzione straordinaria si intendono (a maggiore chiarimento), quelli di cui al Codice Civile.;
- c) effettuare con un tecnico comunale una verifica delle condizioni di conservazione e manutenzione della struttura da parte del concessionario con cadenza annuale in contraddittorio con la società concessionaria e successiva redazione di verbale di sopralluogo al fine di indicare lo stato generale della struttura e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguire a cura delle parti ai sensi degli artt. 5 (OBBLIGHI DELLA CONCESSIONARIA) e 8 (OBBLIGHI DEL CONCEDEnte). Qualora durante il sopralluogo venissero riscontrate inadempienze da parte del concessionario, lo stesso dovrà provvedere al ripristino dei locali entro un periodo massimo di 30 giorni (se espressamente indicato nel verbale anche prima). Nel caso in cui tali opere non dovessero essere eseguite dal concessionario, i lavori verranno realizzati a carico del concedente e detratti dal contributo annuale fino ad un massimo di € 8.000,00.
- d) Provvedere alla verifica biennale di messa a terra;

e) Provvedere alla manutenzione straordinaria degli estintori.

ART. 9 – CONTRIBUTO

Il contributo straordinario che il Comune di Viadana erogherà alla Concessionaria, secondo le modalità definite dal vigente Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici ad enti pubblici e soggetti privati, per la gestione degli impianti viene stabilito nella misura massima annuale di € 8.000,00 (Euro ottomila/00). La destinazione di tale trasferimento è finalizzata esclusivamente ai servizi gestionali dell'impianto concesso e lo stesso potrà essere mutato sulla base di valutazioni gestionali anche a fronte di modifiche migliorative della gestione.

L'erogazione del contributo verrà effettuata previa verifica annuale da parte del Settore Tecnico del puntuale adempimento agli obblighi contrattuali legati alla gestione e corretta manutenzione dell'impianto, oltre a controllo da parte del Settore Istruzione-Cultura-Sport delle spese effettivamente sostenute relative alla gestione che dovranno essere supportate mediante esibizione dei documenti giustificativi corredati sia dal Bilancio annuale dell'Associazione sia da relazione dettagliata circa le attività realizzate nel corso della stagione sportiva.

Il contributo verrà erogato in due *tranches* riferite al periodo 1° settembre/31 dicembre e 1° gennaio/30 giugno, e liquidata entro il mese successivo alla rendicontazione previa verifica degli uffici preposti.

ART. 10 - CESSIONE DELLA CONVENZIONE

E' fatto espresso divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi in tutto o in parte i diritti contemplati nella presente convenzione.

ART. 11 - MODIFICAZIONE DELLA CONVENZIONE

Ogni modificazione al contenuto della presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approntata in forma scritta ed approvata dall'Amministrazione Comunale.

ART. 12 - RISOLUZIONE ANTICIPATA DELLA CONVENZIONE

12.1 - Il Concedente avrà diritto di risolvere unilateralmente con decorrenza immediata la presente Convenzione, fatto salvo il diritto del Concedente stesso al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti che costituiscono direttamente o indirettamente grave violazione di leggi o regolamenti ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Autorità Comunale;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento o il fallimento della Concessionaria o comunque si verifichino sostanziali modifiche nella struttura della Concessionaria stessa, tali da far venir meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente Convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni degli obblighi contenuti nella presente Convenzione.

Sono in ogni caso considerate gravi violazioni della Convenzione:

- mancato rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 1, 4 (oggetto della convenzione e criteri di utilizzazione degli impianti del centro);
- violazione degli obblighi previsti dall'art.5 (obblighi della concessionaria) e dall'art 6 (proventi dall'attività di gestione);
- violazione del disposto di cui all'art. 10 (cessione della convenzione).

12.2 - Nell'ipotesi contemplata al presente Art. 12.1 la Convenzione cesserà ad ogni effetto a far tempo dalla data di ricevimento della relativa comunicazione scritta inviata dal Concedente.

12.3 - La Concessionaria avrà diritto di risolvere unilateralmente con preavviso di mesi tre la presente convenzione qualora il Concedente sia responsabile di gravi violazioni di cui all'Art. 8 (Obblighi del Concedente).

12.4 - La riconsegna degli immobili e degli impianti, al termine della convenzione o in caso di risoluzione anticipata della stessa, dovrà avvenire alla presenza di un funzionario dell'Ufficio Tecnico Comunale e di un incaricato della società Concessionaria, che redigeranno in contraddittorio inventario descrittivo dei beni e verbale di riconsegna degli stessi. **Gli stessi dovranno essere riconsegnati in perfetta efficienza e nelle medesime condizioni in cui sono stati presi in consegna, salvo l'ordinario deperimento causato dall'uso.** E' fatto obbligo alla Concessionaria di rifondere il Comune di Viadana quanto dovesse risultare mancante, valutabile in rapporto allo stato d'uso.

Alla scadenza o risoluzione del rapporto la società concessionaria si impegna a riconsegnare, liberi da persone e cose di proprietà, gli immobili ed impianti ricevuti in perfetta efficienza e nelle medesime condizioni in cui essi sono stati presi in consegna, salvo l'ordinario deperimento causato dall'uso. Qualora i locali non venissero riconsegnati in perfetta efficienza, si rimanda all'art. 8, co. c).

Il Comune si riserva la facoltà di accertare in ogni momento, con preavviso scritto di giorni tre, il regolare funzionamento dei servizi nell'osservanza di quanto convenuto nel presente contratto.

ART. 13 - RECESSO

Le parti si riservano la facoltà di recedere dalla presente convenzione al termine di ogni anno sportivo previa comunicazione scritta da inoltrare tre mesi prima della conclusione della stessa. In ogni caso, sia in pendenza di comunicato recesso con conseguente ipotesi risolutoria che, viceversa, in attesa di nuovo accordo per la prosecuzione del rapporto convenzionale, le attività programmate e in corso dovranno essere portate a termine.

ART. 14 – DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Per quanto non previsto dalla presente convenzione valgono le norme dello statuto e dei regolamenti della Federazione Italiana Calcio, nonché le disposizioni di legge in materia, in quanto applicabili e compatibili alla natura del presente atto.

Le spese tutte inerenti e conseguenti alla presente convenzione sono a completo carico della Concessionaria.

Qualsiasi controversia sulla interpretazione delle norme della presente convenzione sarà deferita al Giudice ordinario.

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale, uno per il Comune e uno per il concessionario.

PER IL COMUNE DI VIADANA

Il Responsabile di Settore

.....

Per la concessionaria

Il Presidente -